

IL CONTENUTO DEGLI ADEGUATI ASSETTI PRESCRITTO DAL CODICE DELLA CRISI

Il nuovo Codice della crisi d'impresa, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, fornisce utili indicazioni per la predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall'art. 2086 c.c., definendo l'adeguatezza degli assetti ai fini della individuazione tempestiva dei segnali di crisi e dell'adozione degli opportuni rimedi per farvi fronte.

1. Gli adeguati assetti nel Codice della crisi: un obbligo per tutte le società.

Il secondo comma dell'art. 2086 c.c., in vigore dal 16 marzo 2019, prescrive alle società di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, (c.d. Or.Am.Co.), adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Il Codice della crisi d'impresa (CCII), entrato in vigore lo scorso 15 luglio, ribadisce tale obbligo, specificando, in particolare (art. 3, co. 3 e 4), che gli adeguati assetti devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari, rapportati alle caratteristiche e all'attività dell'impresa;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
- c) individuare l'esistenza di debiti scaduti, eccedenti i limiti indicati agli artt. 3, co. 4 e 25-novies, co. 1 (elencati al successivo p.3);
- d) ricavare le informazioni necessarie a compilare la lista di controllo per la redazione del piano di risanamento ed il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, predisposti dal Ministero della Giustizia per le imprese che intendano ricorrere alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (vedi p.4).

2. Rilevazione di eventuali squilibri e verifica della sostenibilità dei debiti

La norma individua la finalità, ma non gli strumenti idonei a rilevare l'esistenza di possibili squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, lasciando dunque ampia libertà alle imprese di dotarsi degli indicatori che ritengono più opportuni per il tipo di attività svolta. La scienza aziendalistica da tempo ha elaborato una serie di indici che consentono di tenere monitorato sia il rapporto tra varie grandezze patrimoniali (come ad es. l'indice di copertura delle immobilizzazioni, l'indice di indebitamento, gli indici di liquidità primaria e secondaria, ecc.) sia il risultato della gestione in relazione a determinate grandezze patrimoniali (ad es. ROE, ROS, ROI). Tutti questi indici, tuttavia, presuppongo, per essere efficaci, di avere a disposizione situazioni patrimoniali ed economiche aggiornate, sicché l'impresa dovrà provvedere ad elaborare in corso d'anno situazioni intermedie (per lo meno a cadenza semestrale, ma nel caso di imprese di maggiori dimensioni, anche a cadenza trimestrale o mensile), su cui elaborare gli indici prescelti.

Se per la rilevazione di eventuali squilibri occorre riferirsi a dati consuntivi, la verifica della sostenibilità dei debiti, così come quella della permanenza della continuità aziendale, necessita di dati previsionali. Gli strumenti di cui dunque dovrà dotarsi l'impresa sono il budget economico, finalizzato alla stima dei costi e dei ricavi futuri, ed il budget finanziario (c.d. cash flow), che trasforma le previsioni economiche in flussi finanziari in entrata e in uscita.

3. Rilevazione dei segnali previsti dal CCII

Oltre alla generica attenzione sugli squilibri e sulla sostenibilità dei debiti, il Codice della crisi individua alcuni "segnali" di crisi nell'esistenza di debiti scaduti eccedenti le soglie di seguito indicate:

- a) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esposizioni nei confronti di banche e altri intermediari finanziari, scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) debiti per contributi previdenziali INPS, scaduti da oltre 90 giorni, superiori: nel caso di imprese che occupano lavoratori dipendenti o parasubordinati, al 30% di quelli dovuti per l'anno precedente e superiori a 15.000 euro, ovvero superiori a 5.000 euro, se l'impresa non ha dipendenti;
- e) debiti per contributi assistenziali INAIL, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 5.000 euro;
- f) debiti per IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche superiori a 5.000 euro (a condizione che l'importo scaduto sia pari o superiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente), ovvero, in ogni caso, superiori a 20.000 euro;
- g) debiti per carichi affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 per le società di persone e 500.000 per le altre società.

4. Informazioni necessarie a redigere la lista di controllo e il test pratico per l'accesso alla composizione negoziata

Il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi si rivolge alle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, presentano comunque ragionevoli possibilità di risanamento aziendale.

Per agevolare le imprese ad analizzare la situazione di squilibrio e a predisporre il piano di risanamento, il Ministero della Giustizia, in ossequio a quanto previsto nello stesso Codice, ha elaborato un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo per la redazione del piano che potrà essere compilata qualora gli assetti:

- evidenzino che l'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per condurre l'attività d'impresa, nonché delle competenze tecniche necessarie a realizzare le iniziative industriali che l'impresa intende realizzare;
- consentano:
 - un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale con riferimento a: ricavi, portafoglio ordini, costi e posizione finanziaria netta, confrontando i dati di periodo con quelli dell'esercizio precedente;
 - la previsione dell'andamento della gestione anche attraverso la predisposizione e l'utilizzo di specifici indicatori chiave gestionali (KPI);
 - predisposizione di un piano di tesoreria a 6 mesi o, per lo meno, una stima delle entrate e uscite finanziarie a 13 settimane, da confrontare con l'andamento corrente al fine di evidenziare eventuali scostamenti;
 - la predisposizione di situazioni contabili periodiche, comprensive delle principali scritture di rettifica e assestamento (rilevazione o stima attenta delle rimanenze di magazzino, calcolo degli ammortamenti, rilevazione di ratei e risconti, ecc.);
 - il monitoraggio dell'anzianità dei crediti commerciali e l'analisi delle cause del ritardo negli incassi, per la valutazione di rischi di perdite su crediti;
 - la verifica della movimentazione del magazzino per individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione;
 - la riconciliazione periodica dei debiti tributari e contributivi registrati in contabilità con quelli risultanti dalle certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle entrate e dagli enti previdenziali;
 - il confronto dell'esposizione debitoria nei confronti del sistema creditizio con le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia.